

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 507

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANFROI, LORENZI, PREIONI, MANARA,  
GIBERTONI, STEFANI, SERENA, ARMANI, ROBUSTI,  
CAVITELLI, PEDRAZZINI, BRICCARELLO, CARNOVALI,  
MARCHINI, CARINI e CORMEGNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1994

Modifiche ed integrazioni agli articoli 6 e 7 della legge 13 luglio  
1965, n. 859, concernente norme di previdenza per il personale  
di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scopo del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, fondo speciale gestito dall'INPS comunemente detto «Fondo Volo», è di assicurare la giusta previdenza ad una categoria di lavoratori, naviganti di linea, sottoposti ad una attività particolarmente usurante. La dotazione del «Fondo Volo» è costituita dalle entrate a carico delle aziende e dei lavoratori senza alcun onere per la finanza statale. La gestione dell'INPS si è dimostrata, da sempre, poco trasparente ed autoritaria, con una serie di atti che, oltre a gravi responsabilità, comportano disservizi e disagi che turbano la serenità dei lavoratori e dei pensionati.

Il Comitato di vigilanza del «Fondo Volo» che dovrebbe, come disposto, sovrintendere alla amministrazione del Fondo, di fatto non ha mai potuto espletare concretamente i suoi compiti di istituto per i seguenti motivi: i pareri espressi vengono disattesi dal consiglio di amministrazione dell'INPS; l'ordine del giorno dei lavori e le convocazioni sono di competenza esclusiva del-

l'INPS per cui molte riunioni sono prive di risultato per scarse informazione preventiva e partecipazione dei convocati. I pensionati del «Fondo Volo», riuniti in unica associazione, l'Associazione pensionati al fondo volo (APAFV), rappresentativa di tutte le categorie (piloti, assistenti di volo, tecnici di volo), sono la memoria storica di tutta l'attività del «Fondo Volo», conoscono a fondo tutti i problemi dei lavoratori e delle aziende, e, a tutela e salvaguardia dei diritti di tutti, è opportuno che facciano parte, con pari dignità, del Comitato di vigilanza del «Fondo Volo» in qualità di membri effettivi.

Sottolineando che occorre ridare certezze e garanzie a tutti i partecipanti, si rende attuale e necessario apportare alcune modificazioni alla composizione del Comitato di vigilanza del «Fondo Volo», che siano determinanti, anche aumentandone i poteri, per il miglioramento funzionale e gestionale del Fondo stesso.

Per tali considerazioni viene sottoposto all'esame del Parlamento il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Comitato di vigilanza*). - 1. Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sovrintende, in modo vincolante, alla amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

- a) il presidente dell'INPS, che lo presiede, o in caso di assenza un direttore da lui delegato;
- b) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;
- c) un rappresentante effettivo e uno supplente del Ministero del tesoro;
- d) nove rappresentanti effettivi e nove supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, quattro degli assistenti di volo e uno dei tecnici di volo;
- e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti dell'Associazione pensionati al fondo volo;
- f) quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle aziende di trasporto aereo.

2. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed f) del comma 1 sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie di lavoratori interessati. I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e dalla previdenza sociale; i rappre-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sentanti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), durano in carica due anni e possono essere confermati».

## Art. 2.

1. L'articolo 7 della Legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Poteri del Comitato di vigilanza*).

- 1. Spetta al Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6:

*a*) di deliberare sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, salvo, per queste ultime, il disposto dei primi quattro commi del successivo articolo 26;

*b*) di dare parere vincolante sulla accettazione di eredità, legati, donazioni a favore del Fondo;

*c*) di fare proposte vincolanti concernenti gli investimenti delle attività del Fondo secondo autonomi criteri o seguendo quelli stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'INPS;

*d*) di dare annualmente parere vincolante, ai fini della predisposizione del bilancio del Fondo, sulla misura dei contributi a carico degli iscritti e delle aziende, richiedendo alla direzione generale dell'INPS il rendiconto dell'avvenuta riscossione nonchè eventualmente la compilazione dei bilanci tecnici particolari;

*e*) di dare parere vincolante sulle modalità di pagamento delle prestazioni, al fine di un loro progressivo miglioramento;

*f*) di esaminare e dare parere vincolante sui bilanci annuali e sui bilanci tecnici e di previsione relativi alla gestione del Fondo;

*g*) di dare parere vincolante sulle questioni che, comunque, possano sorgere nella applicazione delle norme di cui alla presente legge;

*h*) di convocare, al termine di ogni seduta, la riunione successiva, stabilendo il relativo ordine del giorno dei lavori tenuto conto anche delle richieste in merito formulate dalla direzione generale o dalla presidenza dell'INPS. È fatto salvo in ogni caso il potere di convocazione straordinaria da parte della presidenza dell'INPS».

Art. 3.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, attiva le procedure per la nuova costituzione del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, fissando la data di prima convocazione.